Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Venerdì 17 novembre — Numero 269

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **20**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1433 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 25 giugno 1917, n. 1023 e 28 ottobre 1917, n. 1769, ed i Nostri decreti-legge 22 novembre 1919, n. 2440, 7 novembre 1920, n. 1724 e 28 ottobre 1921, n. 1589;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri per la giustizia e gli affari di culto, per il tesoro, per le finanze e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' ulteriormente prorogato a tutto il 31 dicembre 1923 il termine fino al quale il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, può prorogare il pagamento dei debiti ammortizzabili a rate periodiche e con rimborso graduale, nei riguardi di Società esercenti, a trazione meccanica, ferrovie, tramvie e servizi pubblici permanenti di navigazione lacuale, in conformità dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 25 giugno 1917, n. 1023, dell'articolo 1° del Nostro decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2440, nonchè degli articoli 1° del successivo Nostro decreto-legge 7 novembre 1920, numero 1724, e 1° dell'altro Nostro decreto-legge 28 ottobre 1921, n. 1589;

Art. 2.

Alla moratoria o proroga di moratoria di cui all'articolo precedente sono applicabili le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 primo comma, del Nostro decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2440, sostituendo la data del 1° gennaio 1924 a quella 1° gennaio 1921, ivi indicata.

Art. 3.

E' pure protratto al 31 dicembre 1923 il termine di cui all'art. 4 del predetto decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2440.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — ALESSIO — PARATORE — BERTONE — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1401 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 29 giugno 1902, n. 281;

Visti gli articoli 1 e 112 della legge 13 agosto 1922, n. 1146, i quali dispongono che gli articoli della legge stessa sono sostituiti od aggiunti al testo unico predetto, autorizzando la pubblicazione di un nuovo testo unico e correggendo la numerazione in relazione agli articoli soppressi od aggiunti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTONE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette

TITOLO I.
Degli esattori comunali e consorziali.

Art. 1.

Art. 1, legge 20 aprile 1871.

La riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta dagli esattori comunali, a termini della presente legge.

Art. 2.

Art. 2, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 2 aprile 1882 — Art. 1 (2), legge 13 agosto 1922.

I Comuni per gli effetti di questa legge possono riunirsi in Consorzio fra di loro.

I Consorzi volontari, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali sono costituiti dal prefetto.

Su proposta dell'intendente di finanza, sentiti i Consigli comunali e la Deputazione provinciale, possono per decreto prefettizio riunirsi in Consorzio più Comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale. Contro il decreto del prefetto è dato ricorso anche per il merito alla quinta sezione del Consiglio di Stato.

I Consorzi sono rappresentati dal Collegio dei sindaci dei Comuni associati sotto la presidenza del sindaco del Comune capoluogo di mandamento, ovvero del Comune più popoloso tra gli associati.

Art. 3.

Art. 3, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, leggi 14 aprile 1892 e 21 gennaio 1897 — Art. 1, legge 19 giugno 1902 — Art. 1 (3), legge 13 agosto 1922.

L'esattore comunale o consorziale è retribuito mediante aggio che in niun caso può superare la misura del 6 per cento.

La durata del contratto esattoriale è, per regola, di 10 anni.

Per le esattorie, alle quali è richiesta una cauzione in somma superiore a lire un milione, il contratto può essere rescisso alla scadenza del primo quinquennio per denuncia di una delle parti contraenti. La denuncia dev'essere notificata all'altra parte, a pena di decadenza dal diritto di chiedere la rescissione, non più tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio.

La deliberazione, con la quale il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale delibera di voler rescindere il contratto alla scadenza del primo quinquennio, dev'essere approvata dal prefetto, su parere dell'intendente di finanza.

L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica.

La misura dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta è deliberata dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale otto mesi almeno prima del giorno in cui debba avere principio il contratto di esattoria.

Quando il primo esperimento d'asta vada deserto, la Giunta comunale od una delegazione della rappresentanza consorziale potrà proporre una terna alla nomina del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale, purchè l'aggio da concedersi non superi di un decimo quello proposto a base del primo esperimento d'asta.

Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà che hanno sezioni di credito potranno rendersi aggiudicatari del servizio di esattoria comunale o consorziale o di ricevitoria provinciale, ancorchè i loro statuti non provvedano l'assunzione di tale servizio.

Agli esattori in carica i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre del penultimo anno del decennio il prefetto, su conforme motivato parere dell'intendente di finanza, del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale, concederà, con provvedimento da emanarsi entro il 31 marzo successivo, la prosecuzione dell'appalto per il futuro decennio, purchè le condizioni del nuovo contratto non siano più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente, salva la disposizione transitoria contenuta nell'art. 105 della presente legge.

La conferma può essere concessa anche nel caso di variazioni nella circoscrizione dell'esattoria.

Art. 4.

Art. 4, legge 20 aprile 1871.
Art. 1 (4), legge 13 agosto 1922.

I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal ministro delle finanze, di concerto con quello dell'interno, sentito il Consiglio di Stato.

Le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvo l'approvazione del prefetto.

Art. 5.

Art. 5, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902
Art. 1 (5), legge 13 agosto 1922.

L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie in conformità ai ruoli consegnatigli e resi esecutivi dall'intendente di finanza se riguardanti le imposte erariali e le sovrimposte e dal prefetto se riguardanti le tasse comunali, provinciali e di altri Enti.

La consegna dei ruoli esecutivi, controfirmati dall'agente delle imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso.

L'esattore riscuote inoltre col medesimo aggio stabilito per la imposta principale:

a) Le sovrimposte, le tasse e i contributi a favore dei Consorzi speciali e degli altri Enti, che dalle particolari leggi siano o non saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore, con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette;

b) Le altre tasse ed entrate patrimoniali dei Comuni e dei Consorzi comunali e degli altri Enti in conformità delle leggi vigenti, o di quelle che venissero promulgate durante il contratto esattoriale.

Per tutte queste entrate, tasse e sovrimposte, l'esattore risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso per riscosso, in quanto ciò sia stabilito per legge e dal contratto esattoriale.

Art. 6.

Art. 6, legge 20 aprile 1871 — Art. 1 (6), legge 13 agosto 1922.

Sette mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, nel caso di nomina per concorso ad asta pubblica, l'intendente di finanza fa pubblicare nel Comune o nei Comuni associati, e nel capoluogo della Provincia, gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel Giornale degli annunzi giudiziari della Provincia, prefiggendo un termine non minore di venti giorni, e non maggiore di tre mesi, per la presentazione delle offerte.

Art. 7.

Art. 7, legge 20 aprile 1871.

Gli avvisi indicano il Comune o i Comuni di cui si vuole appaltare l'esattoria, il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprirà l'asta; l'obbligo nei concorrenti di garantire le offerte con deposito in denaro o in rendita pubblica dello Stato al corso di borsa, corrispondente al 2 per cento della somma annuale da riscuotersi; le riscossioni da affidarsi all'esattore sotto l'osservanza della presente legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'agente delle imposte e presso le segreterie comunali.

La misura massima dell'aggio sulla quale deve aprirsi l'asta è annunziata negli avvisi d'asta.

Art. 8.

Art. 8, legge 20 aprile 1871.

L'asta è tenuta dalla Giunta comunale e, nel caso di Consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, con l'assistenza di un delegato governativo.

Art. 9.

Art. 9, legge 20 aprile 1871.

L'esattoria si aggiudica dalla Giunta comunale, e, nel caso di Consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, a quello fra i concorrenti che ha offerto sull'aggio maggiore ribasso.

Art. 10.

Art. 10, legge 20 aprile 1871
Art. 1 (10), legge 13 agosto 1922.

L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione.

Art. 11.

Art. 10, legge 20 aprile 1871
Art. 1 (10), legge 13 agosto 1922.

Il Comune, e, nel caso di Consorzio, i singoli Comuni rimangono obbligati quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto.

Art. 12.

Art. 11, legge 20 aprile 1871
Art. 1 (11), legge 13 agosto 1922.

Quando manchino le offerte, o quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo a meno che si provveda per terna ad un secondo esperimento con aumento di un decimo entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta, da notificarsi con pubblici avvisi, con gli stessi modi e con le stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

L'intendente, dietro richiesta del Comune o del Consorzio, ove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo quanto nell'articolo 6.

Art. 13.

Art. 13, legge 20 aprile 1871 — Art. 2, legge 30 dicembre 1876 — Art. 1, legge 19 giugno 1902 — Art. 1 (13), legge 13 agosto 1922.

Qualora risulti deserto l'esperimento d'asta o non riesca la nomina in base a terna, il prefetto provvede d'ufficio alla nomina dell'esattore per non più di cinque anni stabilendo l'aggio di riscossione, sentito il parere dell'intendente di finanza e quello del

Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale ed entro il limite di cui al comma primo dell'art. 3

Art. 14.

Art. 14, legge 20 aprile 1871 - Art. 1, legge 29 giugno 1902 Art. 1 (14) legge 13 agosto 1922.

Non possono essere esattori:

1° i membri del Parlamento, della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione provinciale di beneficenza;

2° i pubblici impiegati e salariati dello Stato in attività di servizio, sotto pena di decadenza dall'impiego;

3° i ministri dei culti;

4° i consiglieri e gli impiegati e salariati della Provincia, del Comune, del Consorzio, pel quale funziona l'esattoria o col quale essa ha relazioni permanenti, anche se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto parte nell'Amministrazione, non ne abbiano reso i conti;

5° i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Giunta provinciale amministrativa della Commissione provinciale di beneficenza, della Giunta municipale, della rappresentanza consorziale, o coi segretari comunali dei Comuni interessati;

6° coloro che in precedenti gestioni col Comune non sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge;

7° coloro che sono in lite col Comune in dipendenza di precedente gestione;

8° coloro che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione di quei beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato interamente i loro creditori;

9° i condannati per delitti punibili con l'ergastolo, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione o con la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, ed i condannati per furto, per falsità, per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode per prevaricazione od altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 15.

Art. 15, legge 20 aprile 1871 - Art. 1, legge 19 giugno 1902 Art. 1 (15), legge 13 agosto 1922.

Durante l'esattoria, i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con l'esattore non possono essere chiamati a far parte della Giunta provinciale amministrativa, della Commissione provinciale di beneficenza, delle Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, nè essere nominati segretari dei Comuni interessati.

Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'art. 14, il prefetto sopra istanza dei Comuni interessati od anche di ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore, per mezzo di speciale sostituto, o promuove, ove occorra, e quando non sia stata possibile la rescissione bonaria, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria.

Art. 16.

Art. 16, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 16 giugno 1902.

Entro un mese dalla nomina e prima di entrare in ufficio, l'esattore presta una cauzione in numerario o in titoli di Stato, o garentiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili. Il valore complessivo della cauzione deve corrispondere all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte o tasse comunali e provinciali riscuotibili per ruoli, nonchè per le altre riscossioni e servizi di cassa, alla somma che verrà determinata dalle rappresentanze comunali o consorziali e dagli altri Enti interessati nell'esattoria.

Per l'adempimento degli obblighi del contratto, l'esattore, oltre che con la cauzione, risponde con tutti i suoi beni, applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva a cui è soggetta la cauzione.

Art. 17

Art 17, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di terze persone, ma sempre nei modi stabiliti nell'articolo precedente.

La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario e il valore degli stabili che può essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte.

I titoli pubblici si valutano al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione e vengono ammessi per 9 decimi del detto valore.

Art. 18.

Art. 18, legge 20 aprile 1871 — Art 1, legge 19 giugno 1902.

Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente dalla competente autorità amministrativa, ovvero se nel corso del contratto viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore, l'esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta giorni nel secondo dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo termine può essere per giusti motivi prorogato rispettivamente di quindici o di trenta giorni dal prefetto, sentiti l'Intendente di finanza e il ricevitore provinciale.

Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'esattoria a carico dell'esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia, e risponde delle spese e dei danni.

Nel caso di ritardo, oltre il termine stabilito o prorogato, a riparare la insufficienza verificatasi nella cauzione a causa di vendita eseguita o promossa della medesima, il prefetto dichiara immediatamente decaduto l'esattore.

Se la insufficienza della cauzione dipende da altra causa, è in facoltà del prefetto di dichiarare decaduto l'esattore o di nominargli un sorvegliante, accordandogli un nuovo termine di sessanta giorni per la integrazione della cauzione. Trascorso inutilmente questo termine, il prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore.

Se alcuno dei cespiti dati in riscossione all'esattore aumenti o diminuisca in misura superiore al decimo della somma che fu tenuta a calcolo per stabilire la relativa tangente di cauzione, l'esattore avrà il dovere di completare la cauzione o il diritto di ottenerne la corrispondente riduzione, quante volte l'aumento o la diminuzione del cespite abbia, a giudizio del prefetto, carattere permanente.

Art. 19.

Art. 19, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902 — Art. 1 (19) legge 13 agosto 1922.

La cauzione è accettata dalla Giunta comunale o dalla rap-

presentanza consorziale: spetta al prefetto riconoscere la idoneità. La relativa decisione del prefetto è provvedimento definitivo.

Art. 20.

Art. 3, legge 20 aprile 1871 — Art. 20, legge 20 aprile 1871 — Art. 1 (20), legge 13 agosto 1922.

Il Comitato esattoriale deve riportare l'approvazione del prefetto.

Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione al contratto definitivo sono a carico dell'esattore.

Art. 21.

Art. 3, legge 20 aprile 1871 — Art. 21, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902 — Art. 1 (21), legge 13 agosto 1922.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun Comune.

Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del mandamento o nel capoluogo del Comune che ha maggiore popolazione.

L'ufficio esattoriale deve rimanere aperto nei giorni e nelle ore che verranno prescritti nei relativi regolamenti comunali o consorziali, e resi noti al pubblico.

Art. 22.

Art. 22, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902 — Art. 1 (22), legge 13 agosto 1902.

L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dall'intendente di finanza, i quali sotto la responsabilità dell'esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiono le funzioni, ed ai quali l'esattore può delegare la propria rappresentanza verso gli Enti interessati.

Non possono essere collettori coloro che non possono essere esattori.

Per le esecuzioni l'esattore nomina uno o più ufficiali esattoriali che per compiere le loro funzioni devono essere autorizzati dal procuratore del Re.

Per la notificazione delle cartelle e di avvisi può valersi di messi notificatori autorizzati dall'intendente di finanza.

L'esattore può revocare la nomina dei propri ufficiali e messi, salvo all'impiegato il diritto di ricorso di cui all'art. 111, e per giustificati motivi possono il procuratore del Re e l'intendente di finanza ritirare la loro autorizzazione.

TITOLO II.

Della riscossione

Art. 23.

Art. 23, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 2 aprile 1882 — Art. 1 (23), legge 13 agosto 1922.

Salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali il pagamento delle imposte dirette è ripartito in sei rate bimestrali uguali che scadono alle epoche seguenti:

10 febbraio, 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto, 10 ottobre, 10 dicembre.

A decorrere dal 1° gennaio 1923 tutte le imposte iscritte nei ruoli pubblicati nel corso dell'anno verranno pagate in sei rate uguali a partire da quella più prossima delle anzidette. A questo effetto, per le iscrizioni da effettuarsi nell'ultimo anno di appalto, quando nell'esattoria siavi cambiamento di gestione, saranno compilati due ruoli separati comprendenti, rispettivamente, le rate che vengono a scadere nell'anno stesso e quelle scadenti nell'anno successivo in cui il carico dovrà essere as... tore

Art. 24.

Art. 24 legge 20 aprile 1871 — Art. 1. legge 1 1902 — Art. 1 (24), legge 13 agosto 1922.

Salvo eccezioni stabilite da leggi speciali, nella prima metà del mese anteriore a quello di scadenza di una delle suddette rate i sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori a norma del precedente articolo 5 ricordando ai contribuenti stessi l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

I ruoli suppletivi si pubblicano rispettivamente nella prima metà dei mesi di gennaio e di luglio.

L'intendente di finanza potrà autorizzare la compilazione in ogni tempo di ruoli straordinari per qualsiasi imposta.

In questo caso la pubblicazione è fatta mediante notifica ad ogni iscritto nel ruolo di apposito avviso, il quale tiene luogo anche della cartella che deve notificarsi ai sensi dell'articolo seguente.

I relativi pagamenti scadranno nelle usuali 6 rate, ma quando speciali circostanze lo richiedano l'intendente potrà ridurne il numero e ordinare anche il pagamento in unica soluzione alla più prossima scadenza.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi è intestato, ma a ciascuno dei suoi eredi ai termini del n. 3 dell'art. 1205 del Codice civile, e salvo il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capoverso dello stesso articolo.

Art. 25.

Art. 25, legge 20 aprile 1871 — Art. 2, legge 14 aprile 1892 — Art. 1, legge 19 giugno 1902 — Art. 1 (25), 13 agosto 1922.

Gli esattori dovranno, almeno otto giorni prima della scadenza successiva alla data di ricevimento dei ruoli, notificare a ciascun contribuente nei modi che saranno stabiliti dal regolamento una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla Provincia, al Comune, nonchè la quota percentuale per ogni lira di imposta rispetto allo Stato, alla Provincia e al Comune.

Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, la multa a favore dell'esattore non sarà applicabile che per le rate scadute dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione della cartella.

Quando la dichiarazione di notificazione della cartella risulti non conforme a verità, tale fatto sarà punito con la destituzione per il messo o ufficiale notificatore, ferma l'applicazione delle ordinarie leggi penali contro di esso e contro l'esattore che alla falsa dichiarazione avesse concorso.

Art. 26.

Art. 26, legge 20 aprile 1871
Art. 1 (26), legge 13 agosto 1922.

In uno, e occorrendo anche in più giorni degli otto successivi alla scadenza delle rate, l'esattore, od uno dei collettori di cui è parola all'art. 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di Comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato d'appalto.

Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta.

Art. 27.

Art. 27, legge 20 aprile 1871
Art. 1 (27), legge 13 agosto 1922.

Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata di imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito.

Qualora l'ottavo giorno cada in giorno festivo il contribuente avrà anche facoltà di fare i pagamenti nel giorno successivo non festivo. Le multe cedono a beneficio dell'esattore.

Il contribuente però non dovrà sottostare alla multa ove l'esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto loro è prescritto negli articoli 25 e 26 e se non siano decorsi cinque giorni dalla notificazione dell'avviso di cui all'art. 31.

La multa pel ritardo nel pagamento di imposte per le quali l'esattore abbia solo l'obbligo di versare le somme riscosse, va a beneficio dell'Ente cui è dovuta l'imposta.

Art. 28.

Art. 28, legge 20 aprile 1871.

Dei pagamenti fatti l'esattore rilascia quietanza al contribuente staccandola da apposito registro a matrice.

Art. 29.

Art. 29, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902 — Art. 1 (29), legge 13 agosto 1922.

I contribuenti potranno pagare le imposte con vaglia o cartolina vaglia o assegni emessi dagli uffici postali intestati all'esattore, rimanendo però responsabili di tutte le somme che non fossero regolarmente e in tempo debito pervenute all'esattore. Per l'ammontare delle imposte erariali si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico e dei buoni del tesoro poliennali, scadute, designate dal ministro del tesoro e quelle anche non scadute che fossero designate per legge.

Art. 30.

Art. 30, legge 20 aprile 1871
Art. 1 (30), legge 13 agosto 1922.

L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.

Le imposte che non eccedono le lire cinque all'anno potranno essere pagate in una sola volta, sin dalla scadenza della prima rata, senza ulteriore responsabilità del contribuente che provi il pagamento.

I pagamenti fatti all'esattore da chi ha debito per imposte maturate s'intendono sempre fatti in isconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo.

Il contribuente debitore per più specie di imposte può indicare quella cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso, si imputano a ciascuna imposta in quota proporzionale.

Per ciascuna imposta i pagamenti sono sempre imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche comprese nella gestione dell'esattoria in funzioni.

L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria più del dovuto, oltre essere passibile delle pene stabilite dal Codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse.

Art. 31.

Art. 31, legge 20 aprile 1871.

Ai morosi al pagamento l'esattore intima, per mezzo del messo, un avviso speciale che indichi il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate alla casa del Comune, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso.

L'esattore non può agire contro i contribuenti morosi se non abbia adempiuto all'obbligo come sopra impostogli, e non siano trascorsi i cinque giorni sopra detti, sotto pena di nullità e della rifusione delle spese e dei danni.

Art. 32.

Art. 32, legge 20 aprile 1871. — Art. 1 (32), legge 13 agosto 1922.

Il numero delle rate di pagamento delle tasse locali è stabilito nelle leggi e nei regolamenti relativi.

I ruoli principali o suppletivi delle sovrimposte locali vanno ripartiti sulle rate bimestrali dell'anno finanziario in corso. La ripartizione non può però mai avvenire su un numero di rate inferiore a tre. Per i ruoli che andassero in esecuzione dopo la quarta rata si dovrà supplire con altrettante delle prime rate dell'anno seguente.

La scadenza di ciascuna rata non potrà avvenire in epoca diversa da quella stabilita per la scadenza delle imposte erariali.

Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

TITOLO III.

Dell'esecuzione sui mobili e sugli immobili

Cap. I.

Dell'esecuzione sui mobili

Art. 33.

Art. 33 legge 20 aprile 1871 — Art. 1 (33), legge 13 agosto 1922.

Salvo le particolari disposizioni stabilite con leggi speciali, trascorso inutilmente il termine di giorni cinque, fissato dall'articolo 31 per i debitori morosi, l'esattore procede, per mezzo dei suoi ufficiali esattoriali, al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni scadute o da scadere entro l'anno ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del Comune o Consorzio nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente legge, e con diritto al compenso per le spese di cui all'art. 69, dall'esattore del rispettivo Comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore.

Art. 34.

Art. 34, legge 20 aprile 1871 — Art. 1 (34), legge 13 agosto 1922.

L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale esattoriale in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore

approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'art. 38, si procederà alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di pignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti pignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e la estensione approssimativa del medesimo.

L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale esattoriale e dal depositario, oltre che dai testimoni.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra la copia si rimette al domicilio del debitore, e, se il domicilio non è nel comune, la copia si rimette per conto del debitore al sindaco.

Art. 35.

Art. 35, legge 20 aprile 1871 — Art. 1 (35), legge 13 agosto 1922.

Dell'avvenuto pignoramento l'ufficiale esattoriale dà notizia al sindaco trasmettendogli copia dell'atto entro due giorni. Tale copia dovrà essere conservata per un periodo non inferiore a due anni.

Appiè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

Gli ufficiali esattoriali che contravvengono al disposto di questo articolo sono puniti dal sindaco con multa di L. 20 a favore del Comune, e, in caso di recidiva, il sindaco provocherà dal procuratore del Re il ritiro dell'autorizzazione ad esercitare le funzioni di ufficiale esattoriale.

Art. 36.

Art. 36, legge 20 aprile 1871 — Art. 1 (36), legge 13 agosto 1922.

L'esattore non può prendere in custodia gli oggetti pignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'esattore, e, non trovandosi chi assuma l'incarico, l'ufficiale esattoriale fa trasportare in locale apposito gli oggetti pignorati per essere consegnati ad un depositario d'ufficio, locale e depositario designati dal sindaco.

L'esattore ha facoltà di cambiare il depositario da esso costituito; il relativo verbale dell'ufficiale esattoriale dovrà essere trasmesso al sindaco, salvo in caso d'inadempienza le comminatorie di cui all'articolo precedente.

Art. 37.

Art. 37, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 21 gennaio 1897 — Art. 1, legge 19 giugno 1902 — Art. 1 (37), legge 13 agosto 1922.

Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi, e alla assegnazione di crediti in pagamento. L'esattore però può valersi dell'ufficiale per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

L'esattore ha bensì la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo prima di passare alla esecuzione degli immobili.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dall'ufficiale esattoriale mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in precedenza dell'espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.

Le agenzie delle imposte hanno l'obbligo di indicare nei verbali della prima esecuzione infruttuosa o insufficiente, che sono loro trasmessi dagli esattori e che devono a questi restituire, tutti i titoli che alle imposte medesime si riferiscono, nonchè di fornire agli esattori copia autentica dei titoli stessi nei soli casi di dichiarazioni negative dei terzi debitori, o di contumacia o di irreperibilità dei medesimi.

L'esattore non è tenuto a procedere a pignoramento presso il terzo irreperibile quando il credito non sia garantito da ipoteca.

Nel caso che il credito sia garantito da ipoteca, l'esattore, ottenuta la sentenza di assegnazione e l'annotamento di surroga contro il terzo irreperibile, acquista il diritto di essere rimborsato della imposta, mediante cessione degli effetti della sentenza stessa a favore dell'erario da farsi dalla cancelleria dell'autorità giudiziaria che emise la sentenza di assegnazione.

Art. 38.

Art. 30, legge 23 aprile 1871. Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui nell'art. 34, senza che sia soddisfatto il debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

L'incanto si notifica al pubblico a cura dell'esattore, con avviso da affiggersi, per mezzo dell'ufficiale esattoriale, alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita.

L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da vendersi.

Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deperimento od occorra una dispendiosa conservazione, l'esattore, previa autorizzazione del pretore, o del giudice conciliatore nei Comuni che non sono sede di pretura, può abbreviare i termini suddetti, ed anche procedere alla vendita nello stesso giorno nel quale segue il pignoramento, purchè vi sia l'intervallo di non meno di due ore dalla pubblicazione dell'avviso relativo.

Art. 39.

Art. 39, legge 20 aprile 1871. Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Il segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto, e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore.

Per tale ufficio il segretario comunale è retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento.

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al miglior offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte sieno inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al migliore offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima.

Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

L'esattore non può mai rendersi deliberatario.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima: quelli i-

masti invenduti si ritengono dall'esattore come danaro per il solo valore intrinseco.

Art 40.

Art. 40, legge 20 aprile 1871.

Seguita la vendita dei mobili, gli atti originari della vendita e la somma ricavata si depositano entro 3 giorni presso il cancelliere della pretura.

La distribuzione del prezzo fra l'esattore e i creditori opponenti si fa a norma del capo VIII, titolo II, libro II del Codice di procedura civile.

Però il pretore ordina immediatamente il pagamento all'esattore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.

Art. 41.

Art. 41, legge 20 aprile 1871.

Ove l'esattore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del debito di imposta, degli accessori e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti, il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate nei modi di legge.

Art. 42.

Art. 42, legge 20 aprile 1871.

Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dell'inquilino pel fitto o per la pigione, l'esattore può esercitare tutti i diritti competenti al contribuente locatore. Può anche procedere direttamente con le norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato e colpiti dal privilegio stabilito dall'art. 1962 del Codice civile.

CAP. II.

Della esecuzione sugli immobili

Art. 43.

Art. 43, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 2 aprile 1882 — Art. 1, legge 21 gennaio 1897 — Art. 1, legge 19 giugno 1902 — Art. 1 (43), legge 13 agosto 1922.

L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza nel Regno quando tale domicilio e residenza si no dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale l'imposta è dovuta o siano indicati all'esattore dell'Agenzia delle imposte.

All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune; ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore si fa per mezzo degli esattori locali, con le norme dettate nel capoverso dell'art. 33.

L'esattore, per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente, ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella inscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

Agli effetti del presente articolo, si considerà come anno in corso, anche nel caso di aggiudicazione all'asta pubblica, quello in cui avvenne il passaggio della proprietà o del possesso.

Art. 44.

Art. 44, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, leggi 14 aprile 1892 e 21 gennaio 1897, art. 1 (44), legge 13 agosto 1922.

L'esecuzione immobiliare s'inizia colla pubblicazione dell'avviso d'asta che contiene:

il nome, cognome e la paternità del debitore;

la descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualità e confini; le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario e la rendita;

il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

e, inoltre, il giorno, l'ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente siano per occorrere a teno e degli articoli 53 e 54.

L'intervallo fra il primo e secondo esperimento deve essere di dieci giorni e quello tra il secondo e il terzo deve essere di sessanta giorni.

Art. 45.

Art. 45, legge 20 aprile 1871.

L'avviso d'asta è trascritto gratuitamente nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, ed è depositato, insieme cogli atti comprovanti la insufficienza della esecuzione sui beni mobili, nella cancelleria della pretura del mandamento, nel quale sono situati gli immobili da vendersi.

Art. 46.

Art. 41, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Dopo la trascrizione e il deposito, di cui al precedente articolo, e almeno venti giorni prima di quello fissato per l'incanto, l'avviso è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari della Provincia; ed è affisso, per mezzo dell'ufficiale esattoriale, alla porta esterna della pretura, a quella della casa del Comune nel cui territorio sono situati gl'immobili, e quella della casa comunale del rispettivo capoluogo del circondario e della Provincia.

Art. 47.

Art. 47, legge 20 aprile 1871 — Art. 1 (47), legge 13 agosto 1922.

Sopra domanda dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia, in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati; ed il conservatore delle ipoteche gli rilascia, pure da lui firmato in carta libera e senza spesa, l'elenco delle trascrizioni e dei creditori che dai registri risultano avere iscrizione ipotecaria sui beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'ufficio delle ipoteche.

Art 48.

Art. 48, legge 20 aprile 1871 — Art. 1 (48), legge 13 agosto 1922.

L'avviso d'asta dev'essere notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore ed ai creditori aventi ipoteca sugli immobili da vendersi. All'uopo, l'esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'articolo 47, la

nuna dei quali non deve precedere di più che dieci giorni la data dell'avviso d'asta.

La notificazione dell'avviso d'asta, quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel Comune dell'esattoria, si fa per mezzo dell'ufficiale dell'esattore creditore; quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati fuori del detto Comune, la notificazione si fa dai rispettivi esattori locali per mezzo dei loro ufficiali dietro richiesta dell'esattore creditore.

Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nel Regno, la notificazione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo, al sindaco del Comune nel quale è dovuta l'imposta.

Quando i creditori ipotecari abbiano eletto domicilio a tenore del numero 2 dell'art. 1987 del Codice civile, l'avviso si notifica al domicilio eletto. Quando poi risulti dall'elenco censuario di cui all'articolo 47 che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi, l'esattore dovrà notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata dall'elenco stesso nei modi predetti e senza corrispettivo.

La inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunzi giudiziari della Provincia, come all'art. 46, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati iscritti dopo che il conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco.

Art. 49.

Art. 49, legge 10 aprile 1871.

Dalla data della trascrizione dell'avviso d'asta, il debitore non può alienare nè i beni nè i frutti; e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè, sull'istanza dell'esattore, il pretore reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

Art. 50.

Art. 50, legge 20 aprile 1871.

Nel giorno dell'incanto e prima dell'ora stabilita pel medesimo, l'esattore deposita nella cancelleria della pretura gli elenchi censuario e ipotecario di cui agli articoli 47 e 48, la prova delle affissioni dell'avviso d'asta prescritto dall'art. 44, un esemplare del giornale nel quale l'avviso venne inserito a norma dell'istesso articolo, e la prova delle notificazioni prescritte dall'articolo 48.

Art. 51.

Art. 51, legge 20 aprile 1871 — Art. 1 (51), legge 13 agosto 1922.

Il pretore presiede le aste assistito dal cancelliere: non è applicabile ad esse l'art. 1, lettera *b*) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sul notariato.

L'atto d'asta indica le offerte ed il nome degli oblatori.

Le offerte e il deliberamento non possono farsi a un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme, dell'art. 663 del Codice di procedura civile.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

L'atto d'asta è redatto dal pretore assistito dal cancelliere e coll'intervento dell'esattore, ed è firmato da tutti gl'intervenuti.

Art. 52.

Art. 52, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 agosto 1902.

Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intero prezzo, e salvi gli effetti dell'art. 57.

Se la espropriazione è promossa per debito d'imposta gravante l'immobile espropriato, questo è venduto come libero, e il deliberamento ne trasferisce la proprietà piena.

Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo non più tardi di tre giorni dopo il deliberamento. Non effettuando il pagamento entro tale termine, l'immobile sarà posto a nuovo incanto a di lui rischio e spesa, e con la medesima procedura, in base al prezzo di aggiudicazione.

Art. 53.

Art. 53, legge 20 aprile 1871.
Art. 1, legge 14 aprile 1892 e 21 gennaio 1897.

Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il pretore, con decreto, dichiara che si procederà al secondo esperimento, nel giorno definito a quest'uopo dall'avviso d'asta, e col ribasso di un terzo sul prezzo indicato nel secondo capoverso dell'art. 51.

Art. 54.

Art. 54, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 30 dicembre 1876, 2 aprile 1882, 14 aprile 1892, 21 gennaio 1897 e 19 giugno 1902.

Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore, con apposito decreto, ordina che si proceda, nel giorno prefisso a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento col ribasso di due terzi sul prezzo indicato nell'art 51.

Però non potrà farsi luogo a quest'ultimo esperimento se non quando l'esattore ne abbia ottenuto lo esplicito consenso dell'intendente di finanza; in mancanza di tale consenso l'esattore avrà diritto a rimborso del suo credito per imposte e sovrimposte a titolo di inesigibilità, giusta le vigenti disposizioni.

Il deposito per adire agli incanti successivi al primo rimane sempre uguale a quello determinato nel primo incanto, a norma dell'art. 51.

Non presentandosi oblatori al terzo esperimento l'immobile è devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte e sovraimposte e per diritti di cancelleria, da non oltrepassare però un terzo del prezzo indicato dal precedente art 51, e salve le disposizioni contenute nell'art. 87 per il caso che la esecuzione risulti insufficiente.

La detta somma, che andrà prima a sconto delle imposte e sovrimposte, sarà pagata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

L'esattore non può essere mai deliberatario.

Art. 55.

Art. 55, legge 20 aprile 1871.
Art. 1 (55), legge 13 agosto 1922.

Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel Comune o nei Comuni dell'esattoria supera il credito dell'esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, la eccedenza sarà restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecari iscritti, o creditori chirografari opponenti; qualora alcuno di questi esista, essa verrà depositata nella Cassa dei depositi e prestiti, per essere aggiudicata agli aventi diritto.

Art. 56.

Art. 56, legge 20 aprile 1971 — Art. 1, legge 2 aprile 1882

Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel Comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria e quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del Comune della esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita o quello

per cui restò il fondo devoluto, si depositano nella Cassa dei depositi e prestiti, e l'esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la competente autorità giudiziaria.

Art. 57.

Art. 57, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 2 aprile 1882. Art. 1, legge 19 giugno 1902 — Art. 1 (57), legge 13 agosto 1922.

È ammesso il riscatto dei beni immobili, di cui fu espropriato il contribuente a norma degli articoli 53 e 54; ad istanza del debitore espropriato, del direttario e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'art. 663 del Codice di procedura civile.

Colui che ha il dominio diritto o la nuda proprietà, e non abbia avuto notifica nell'avviso d'asta, per mancanza d'inscrizione in catasto del suo diritto, potrà chiedere il riscatto qualunque sia stato il prezzo di deliberamento.

È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e opponenti, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato.

Per effetto del riscatto da chiunque chiesto, l'immobile ritorna allo espropriato coi medesimi diritti ed oneri che gli spettavano anteriormente e colui, che abbia esperimentato il riscatto, subentra, per la somma sborsata, nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

L'esercizio del diritto di riscatto deve farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento mediante domanda presentata al pretore.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura, e dall'ammontare del prezzo della vendita e dai relativi interessi legali civili, oltre l'offerta del compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto, o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.

Il pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.

Non è ammesso il riscatto dei beni costituenti la cauzione degli esattori e dei ricevitori provinciali.

Cap. III.

Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili

—

Art. 58.

Art. 58, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902 Art. 1 (58), legge 13 agosto 1922.

I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimposte sono applicabili anche alle tasse dirette ed ai contributi a favore di Provincie, di Comuni o di altri Enti morali, autorizzati da legge ad imporli. Tutte le attribuzioni affidate dalla presente legge alle agenzie delle imposte in rapporto alla indicazione dei cespiti, oggetto del tributo e di quelli perseguibili, s'intendono estese agli Enti interessati.

Gli esattori delle tasse e dei contributi degli Enti morali saranno parificati agli esattori comunali e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge.

Quando essi si trovino nella necessità di agire esecutivamente contro contribuenti domiciliati fuori della sede dell'Ente, hanno il diritto di rivolgersi all'esattore delle imposte del luogo dove il contribuente ha il suo domicilio e richiederlo della sua cooperazione, conforme agli articoli 33 e 43 della legge, e ciò anche per imposte arretrate. In tal caso, all'esattore delegante competerà soltanto la multa di mora e l'esattore delegato avrà diritto, oltre che al compenso per le spese degli atti esecutivi, anche all'aggio di esazione.

Art. 59.

Art. 1, legge 10 giugno 1922. Art. 1 (58), legge 13 agosto 1922.

Per farsi luogo al terzo esperimento è sempre necessario il compenso dell'intendente di cui al precedente articolo 54, ma la devoluzione si fa in tali casi alla Provincia, al Comune, al Consorzio, all'Ente pel quale si è agito.

Art. 60.

Art. 60, legge 30 aprile 1871. Art. 1 (60), legge 13 agosto 1922.

L'esattore può farsi rappresentare davanti al pretore, semprechè gli occorra dal collettore o da uno dei suoi ufficiali esattoriali senza bisogno di procura.

Art. 61.

Art. 61, legge 20 aprile 1871 — Art. 1 (61), legge 13 agosto 1922.

La esecuzione sopra i mobili o gli immobili posti fuori del Comune o Consorzio dell'esattore creditore non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetti agli esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro esattoria.

Art. 62.

Art. 62, legge 20 aprile 1871.

Se per parte del debitore o di altri, si fa o si può temere resistenza agli atti esecutivi, l'ufficiale esattoriale può richiedere l'assistenza della forza pubblica per mezzo del sindaco.

Art. 63.

Art. 63, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902 — Art. 1 (63), legge 13 agosto 1922.

Chiunque, pretendendo aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati o degli immobili posti in vendita voglia opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore, di quanto gli spetta, deve citare l'esattore davanti al pretore.

Il pretore provvederà in conformità dell'art. 647 del Codice di procedura civile.

Se l'ufficiale esattoriale desiste dagli atti esecutivi di fronte ad un'opposizione di terzi non suffragata da atto autentico o autenticato ovvero da sentenza, anteriore alla pubblicazione del ruolo, non può l'esattore aver diritto al rimborso di cui all'articolo 87.

Dall'esercizio della facoltà accordata dal primo comma di questo articolo sono esclusi i membri della famiglia, i parenti ed affini del contribuente fino al terzo grado, limitatamente ai mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, sempre che non si tratti di mobili dotali.

Art. 64

Art. 64, legge 20 aprile 1871.

I creditori, ancorchè privilegiati, non possono fare opposizione che sul prezzo della vendita, senza sospenderla. Essi si uniformeranno alle disposizioni dell'art. 646 del Codice di procedura civile.

Art 65.

Art. 65, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, leggi 2 aprile 1882 e 21 gennaio 1897.

Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pi-

gnoramento e sopra immobili colla trascrizione dell'avviso di asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

Ove l'esattore trovi che i beni mobili od immobili sono già colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili potrà o procedere sopra i frutti naturali e civili del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento di imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi, ovvero intimare al creditore che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto che paghi l'imposta. Ed ove il creditore non adempia alla ingiunzione, l'esattore resta surrogato di diritto negli atti esecutivi già iniziati e li continuerà colle forme e colle norme della presente legge.

Agli effetti della distribuzione del prezzo degli immobili espropriati deve considerarsi per anno in corso, di cui all'art. 192 del codice civile, quello nel quale avviene la trascrizione dell'avviso d'asta, dell'esattore, od, in mancanza dell'avviso d'asta, della trascrizione della sentenza di vendita.

Art. 66.

Art. 66, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 12 giugno 1902.

L'incaricato della esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni e delle spese, quando il debitore od un terzo, prima che sia eseguita la vendita, faccia il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessori di spese e multe o la esibizione della quietanza rilasciata dell'esattore.

Non è ammessa, per la sospensione degli atti esecutivi, altra eccezione che quella di pagamento, nè altra prova di pagamento che la quietanza dell'esattore.

Nel caso che il pagamento dell'intero debito del contribuente, sia eseguito dopo la trascrizione dell'avviso d'asta, l'esattore deve notificare l'avvenuto abbandono degli atti al conservatore delle ipoteche, per mezzo del proprio ufficiale o dell'ufficiale dell'esattoria, nel cui distretto trovasi l'ufficio delle ipoteche. Il conservatore, ricevuta tale notificazione, eseguirà le seguenti annotazioni a margine.

Art. 67.

Art. 67, legge 20 aprile 1871 — Art. 1 (67) legge 13 agosto 1922.

Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro un contribuente paga annualmente all'esattore lire cinque per ogni contribuente, indicante il nome del contribuente e il proprio domicilio, e l'esattore deve, con lettera raccomandata spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata oltre la rifusione dei danni.

Art. 68.

Art. 68, legge 20 aprile 1871.

Una copia degli atti d'incanto, autenticata dal segretario comunale pei mobili, e dal cancelliere della Pretura pegli immobili si trasmette entro dieci giorni dalla vendita all'Agenzia delle imposte.

Art. 69.

Art. 69, legge 20 aprile 1871 — Art. 2, legge 30 dicembre 1876 — Art. 1, legge 2 aprile 1882.

Le spese di esecuzione regolate dalla legge sono a carico dei contribuenti morosi, e sono percette dall'esattore in misura graduale su di ogni debito, giusta una tabella da pubblicarsi dal ministro delle finanze, col regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 70.

Art. 70, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902 — Art. 1 (70), legge 13 agosto 1922.

Tutte le tasse e i diritti per gli atti giudiziari, che occorressero in occasione e in conseguenza del procedimento esecutivo, tanto per le imposte erariali, quanto per le imposte provinciali e comunali, saranno ridotti a metà, e verranno prenotati a debito per il ricupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

L'esattore dovrà però anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti di trasferta.

Quando il procedimento esecutivo abbia dato luogo alla prenotazione a debito di tasse e diritti a termini del precedente comma l'esattore non può abbandonarlo pel conseguito pagamento del solo credito principale ma deve proseguire gli atti pel ricupero di dette tasse e diritti, sotto pena di risponderne personalmente.

Art. 71.

Art. 71, legge 20 aprile 1871 — Art. 2, legge 30 dicembre 1866 — Art. 1, legge 19 giugno 1902 — Articolo 1 (71) legge 13 agosto 1922.

Dopo due anni dalla scadenza del contratto di esattoria o dalla data in cui venga a cessare il contratto stesso per qualsiasi causa, cessano i privilegi fiscali dell'esattore. I suoi residui crediti, trascorso il detto termine, diventano privati e sono perciò soggetti alla prescrizione di trent'anni.

Art. 72.

Art. 72, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902 — Art. 1 (72) legge 13 agosto 1922.

Il contribuente che si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'intendente, il quale decide nel termine di giorni venti, sentite le deduzioni dell'esattore ed il parere dell'Agenzia delle imposte.

Gli atti esecutivi non possono essere sospesi, se non in forza di ordinanza motivata dall'intendente.

Non è ammesso il ricorso all'intendente per i casi contemplati dal precedente art. 63.

Art. 73.

Art. 73, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Alle parti, che si ritenessero lese dagli atti esecutivi dell'esattore, è aperto inoltre l'adito a provvedersi davanti all'autorità giudiziaria contro l'esattore, al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese.

Di tali danni e spese l'esattore risponde anche colla cauzione prestata, salvo sempre la prevalenza dei diritti spettanti agli Enti interessati nell'esattoria.

La domanda di risarcimento non può proporsi in linea di incidente del procedimento esecutivo, ma deve essere proposta in linea principale in giudizio di cognizione, dopo il compimento dell'esecuzione.

Art. 74.

Art. 74, legge 20 aprile 1871.

L'esattore è considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali agli abusi che esso commettesse nella riscossione delle imposte e negli atti esecutivi.

TITOLO IV.

Dei ricevitori provinciali

Art. 75.

Art. 75, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Nel capoluogo di ogni Provincia vi è un ricevitore provinciale, il quale, a tutto suo rischio e pericolo e coll'obbligo del non riscosso per riscosso, riscuote dagli esattori comunali le somme dovute allo Stato ed alla Provincia.

La consegna del riassunto dei ruoli esecutivi firmati dal prefetto, e dei quali il ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intiero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Deve adempiere senz'altro corrispettivo l'ufficio di cassiere della Provincia, quando vi sia nominato dalla Deputazione provinciale.

Il ricevitore provinciale riscuote altresì le entrate patrimoniali della Provincia con lo stesso aggio pattuito per le altre riscossioni e ne risponde coll'obbligo del non riscosso per riscosso, in quanto ciò sia stabilito nel contratto, nei casi previsti dal comma lettera *b*) dell'art. 5.

Art. 76.

Art. 76, legge 20 aprile 1871.

Il ricevitore provinciale è retribuito ad aggio dalla Provincia.

Art. 77.

Art. 77, legge 20 aprile 1871 — Art. 1 (77) legge 13 agosto 1922.

Il ricevitore provinciale si nomina nello stesso modo e colle stesse forme e condizioni degli esattori comunali.

L'asta è presieduta dal prefetto; l'aggiudicazione si fa dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del ministro delle finanze.

Se la Deputazione o il Consiglio provinciale non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina del ricevitore o l'asta sia andata deserta, il ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza, provvede di ufficio alla nomina del ricevitore per tutto il decennio.

Art. 78.

Art. 78, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Le norme e condizioni stabilite per la fissazione della misura massima dell'aggio, per la cauzione e per le incompatibilità, valgono per i ricevitori provinciali rispetto alla Provincia, ma le facoltà esercitate dal prefetto per gli esattori lo sono dal ministro delle finanze pei ricevitori provinciali.

La durata del contratto per i ricevitori provinciali è di anni dieci.

Per l'adempimento degli obblighi assunti, il ricevitore provinciale, oltre che con la cauzione, risponde con tutti i suoi beni, applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva a cui è soggetta la cauzione.

La multa del decuplo si può applicare anche al ricevitore provinciale conforme all'art. 30, ed al medesimo si applicano anche le norme dell'art. 74.

Art. 79.

Art. 79, legge 20 aprile 1871.

Le spese relative all'asta, al contratto o alla cauzione stanno a carico del ricevitore provinciale.

TITOLO V.

Dei versamenti

Art. 80.

Art. 80, legge 20 aprile 1871 - Art. 1, legge 19 giugno 1901. Art. 1 (80) legge 13 agosto 1922.

Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla Provincia per imposte fondiarie, e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

Entro gli stessi termini ed allo stesso modo l'esattore versa al tesoriere del Comune l'ammontare delle imposte e sovrimposte comunali e, quando abbia anche l'ufficio di tesoriere comunale, le tiene a disposizione del Comune nelle stesse proporzioni.

Per le entrate comunali di altra natura sarà tenuto a versare soltanto le somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.

Qualora l'ultimo giorno pel versamento cada in giorno festivo l'esattore avrà facoltà di fare il versamento stesso il giorno feriale immediatamente successivo. L'obbligo imposto agli esattori dalle leggi 26 marzo 1893, n. 159, 14 luglio 1898, n. 317, 7 maggio 1912, n. 144, e 4 febbraio 1915, n. 148, di anticipare gli stipendi ai maestri elementari, ai medici condotti, agli impiegati e salariati addetti al servizio municipale, ancorchè non esistano fondi di cassa di spettanza del Comune è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente l'importo totale dei proventi comuni riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base a ruoli e alle liste di carico già consegnati all'esattore.

Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo dell'anticipazione degli stipendi deve ritenersi subordinato inoltre alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione firmata dal sindaco e dal tesoriere, comprovante la mancanza di denaro nelle casse di quest'ultimo e contenente l'invito all'esattore di eseguire l'anticipazione.

Art. 81

Art. 81, legge 20 aprile 1871 - Art. 1, legge 19 giugno 1902.

In caso di ritardo, l'esattore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non versata, a favore del ricevitore o del Comune i quali possono procedere alla esecuzione contro di lui.

Alla stessa multa è assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termine dell'articolo precedente, in favore del Comune, il quale può procedere alla esecuzione contro l'esattore.

Art. 82.

Art. 82, legge 20 aprile 1871 - Art. 1, legge 2 aprile 1882.

È in facoltà del contribuente di pagare anche direttamente in mano del ricevitore provinciale, il quale non potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d'imposta da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all'esattore un giorno prima di quello in cui questi è tenuto a fare il suo versamento.

Questa ricevuta sarà dall'esattore incassata come contante, e il contribuente incorrerà nella multa di cui all'art. 27 se il pa-

gamento al ricevitore fu fatto dopo gli otto giorni indicati all'articolo medesimo.

Art. 83.

Art. 83, legge 20 aprile 1871 — Art. 1 (83) legge 13 agosto 1922.

Il ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli esattori nell'art. 80, versa nella tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiarie, e gli otto decimi delle non fondiarie e tiene a disposizione della Provincia, ovvero versa nelle sue casse, le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti.

Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiarie non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

Ai detti versamenti è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 80.

Art. 84.

Art. 84, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

In caso di ritardo nel versamento nelle casse erariali o provinciali, o di non estinzione dei mandati della Provincia quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il ricevitore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira di debito in favore del Governo o della Provincia, procedendosi, ove occorra, dall'intendente di finanza o dalla Deputazione provinciale, alla esecuzione contro di esso.

Art. 85.

Art. 85, legge 20 aprile 1871.

L'esattore e il ricevitore, nel pagare i mandati dei Comuni e delle Provincie, non possono valersi delle somme dovute al Governo per le imposte dirette, e ciò sotto pena di refusione del decuplo della somma incompetentemente rogata.

Cotesto divieto si estende per l'esattore alle somme dovute alla Provincia.

Art. 86.

Art. 86, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'esecuzione sulla cauzione contro l'esattore o contro il ricevitore, premessa la intimazione a mezzo di usciere di pagare entro cinque giorni, ha luogo mediante la vendita della stessa.

La vendita si fa in seguito ad ordinanza del prefetto se si tratta della cauzione dell'esattore e del ministro delle finanze se si tratta della cauzione del ricevitore.

Se si tratta di beni stabili, valgono per l'esecuzione le norme relative stabilite nel titolo III.

Non è però necessario che si ottenga il consenso dell'intendente per procedere al terzo incanto nelle esecuzioni sugli immobili cauzionali e l'intervallo tra i due ultimi esperimenti d'asta sarà di dieci giorni.

Se si tratta di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di borsa.

TITOLO VI.

Disposizioni generali

Art. 87.

Art. 87, legge 20 aprile 1871 - Art. 1, legge 19 giugno 1902 Art. 1 (87), legge 13 agosto 1922.

L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimposte inscritte nei ruoli che non ha conseguito, purchè faccia constare:

o che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili e immobili del debitore nella Provincia;

o che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

In quest'ultimo caso l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta, entro quattro mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, e fu ripetuta alla scadenza dell'ultima rata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro otto mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, se trattasi di esecuzione sui beni immobili. Deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi fu iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui venne a conoscenza delle occorrenti notizie e che la sentenza venne eseguita nel termine stesso.

Però l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto al rimborso, se abbia ritardata la vendita dei medesimi fino a un mese dopo la loro raccolta.

Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli un mese dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

Per ottenere il rimborso a titolo d'inesigibilità delle quote di imposte fondiarie non riscosse, non superiori a lire 5 di parte erariale l'esattore è ammesso a dare la prova di avere escusso una sola volta inutilmente il debitore entro dieci mesi dall'ultima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, e entro quattordici mesi dalla scadenza della rata stessa se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

Qualora l'Amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escluso possegga beni mobili od immobili fuori della Provincia, li designerà all'esattore. Nel caso che tale designazione sia fatta dopo la presentazione della domanda di rimborso, l'esattore potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si scamblerà in definitivo, non appena abbia fatto constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.

In ogni caso la finanza esonerando l'esattore conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno.

Art. 88.

Art. 88, legge 20 aprile 1871.

I rimborsi relativi alle imposte dirette sono dovuti dallo Stato.

I rimborsi delle sovrimposte e tasse sono dovuti rispettivamente dal Comune per le comunali, dalla Provincia per le provinciali.

Art. 89.

Art. 89, legge 20 aprile 1871.

Il ricevitore, il quale, dopo aver proceduto agli atti esecutivi sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore che non abbia eseguito i versamenti alle scadenze, non sia riuscito a conseguire tutto il debito dell'esattore, e faccia constare di aver proceduto nei termini stabiliti nell'art. 87, ha diritto di ottenere il rimborso delle somme non riscosse.

Art. 90.

Art. 90, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902 — Art. 1 (90) legge 13 agosto 1922.

L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte non oltre il nono mese da quello di scadenza dell'ultima rata.

Il termine per la presentazione delle domande per le quote di imposte fondiarie non superiori a lire cinque indicate all'articolo 87 è stabilito al 30 aprile del secondo anno successivo a quello in cui l'imposta fu inscritta a ruolo.

Allorchè il prezzo degli immobili è soggetto alla graduatoria giusta l'articolo 56, il rimborso si concede, quando il procedimento è esaurito, ed il termine per la presentazione della do-

manda è di due mesi dal giorno in cui diventò definitiva la liquidazione dei crediti.

Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di due mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita.

Spetta all'agenzia delle imposte di pronunciarsi in via amministrativa sui rimborsi chiesti dagli esattori o dai ricevitori, sia per inesigibilità, sia per devoluzione.

Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda l'agenzia delle imposte non abbia emesso la sua decisione l'esattore od il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, che sarà revocato appena intervenuta la decisione dell'agenzia, salvi sempre i risultati della liquidazione definitiva.

Contro le decisioni dell'Agenzia è ammesso il reclamo all'intendente di finanza nel termine di sei mesi dalla notificazione del rifiuto del rimborso.

Contro il provvedimento definitivo dell'Intendenza è ammesso soltanto il ricorso alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Le procedure indicate dal presente articolo non si applicano rispetto alle quote inesigibili di gestioni esattoriali anteriori al 1° gennaio 1923.

Art. 91.

Art. 91, legge 20 aprile 1871.

Stanno a carico dell'esattore e rispettivamente del ricevitore le spese di residenza dell'ufficio, del personale, di tutti i libri e registri, non che ogni altra dipendente dal servizio di riscossione, quando non sia diversamente stabilito nel capitolato di che all'art. 4.

Art. 92.

Art. 92, legge 20 aprile 1871.

L'aggio dell'esattore e del ricevitore si aggiunge nei ruoli alla imposta ed alla sovrimposta, ed è ripartito rispettivamente tra il Comune e la Provincia.

Art. 93.

Art. 93, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902 — Art. 1 (93) legge 13 agosto 1922.

L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del Comune, senza corrispettivo: non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del Comune.

In caso di morte dell'esattore o del ricevitore, l'erede o il prescelto dagli eredi, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'art. 14, deve continuare nell'esercizio fino al termine dell'anno in corso o del successivo, secondo che la morte sia avvenuta nel primo o nel secondo semestre; quando sia un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente.

Si può tuttavia chiedere al prefetto, entro i due mesi dalla morte, di continuare nell'esercizio per tutto il decennio.

Il prefetto provvede sulla domanda, dopo sentito il parere dell'intendente e del Comune o Consorzio.

Art. 94.

Art. 94, legge 20 aprile 1871.

Il ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione rende il conto alla Corte dei conti, a norma delle leggi e dei regolamenti.

Art. 95.

Art. 95, legge 10 aprile 1871.

Se contro all'esattore si procede contemporaneamente dal ricevitore provinciale e dal Comune, il credito del ricevitore gode diritto di prelazione, per il bimestre prossimamente scaduto, sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione, in concorso coi crediti del Comune che non dipendono da sovrimposte dirette.

Art. 96.

Art. 96, legge 20 aprile 1871.

Quando si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti quando l'esattore manchi ai versamenti nelle fissate scadenze, abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, il prefetto, sopra richiesta dei Comuni interessati, o anche d'ufficio, nomina un sorvegliante a carico dell'esattore.

Questa disposizione si applica pure al ricevitore, al quale il sorvegliante viene nominato dal ministro delle finanze sopra richiesta della Deputazione provinciale, od anche d'ufficio.

Art. 97.

Art. 97, legge 30 aprile 1871.

La procedura stabilita dalla presente legge, per l'esecuzione contro i contribuenti, gli esattori ed i ricevitori debitori morosi d'imposte e sovrimposte, ha luogo anche allorquando i debitori cadano in istato di fallimento dichiarato.

Art. 98.

Art. 98, legge 20 aprile 1871 — Art. 1 (98) legge 13 agosto 1922.

In tutti i casi nei quali il Comune o la Provincia trascurano di esercitare o esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dalla presente legge, supplisce a carico rispettivo, pel Comune il prefetto, e per la Provincia il ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza.

Art. 99.

Art. 99, legge 20 aprile 1871 - Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni indicati nella presente legge sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle amministrazioni governative stipulati nell'interesse di Stato.

Art. 100.

Art. 100, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902 — Ar. 1 (100) legge 13 agosto 1922.

La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere finchè durino il contratto d'appalto e i privilegi fiscali anche relativamente ai residui, nelle relazioni tra esattori, ricevitori, Comuni, Provincie e pubblica amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto con la presente legge, è devoluta in prima istanza all'intendente di finanza e in seconda istanza al ministro delle finanze.

Alle stesse autorità spetta pure il decidere in via amministrativa delle questioni fra gli Enti morali enunciati nell'art. 58 e gli esattori.

Art. 101.

Art. 1, legge 10 giugno 1902.

Il ricorso straordinario, di cui all'art. 12, n. 4, del testo unico di leggi 2 giugno 1889, n. 6166, contro i provvedimenti definitivi in sede amministrativa, in applicazione della presente legge, del relativo regolamento e dei capitoli normali per l'esercizio delle esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte, deve essere presentato nel termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

Art. 102.

Art. 99, legge 20 aprile 1871 - Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Tutti gli atti di esecuzione mobiliare od immobiliare che gli esattori ed i ricevitori compiano, si fanno su carta libera, e quando occorrano atti giudiziali da farsi secondo il Codice di procedura civile, valgono le norme indicate dall'art. 70.

Art. 103.

Art. 105, legge 20 aprile 1871.

Le disposizioni degli articoli 47 e 50, in quanto alla domanda, al rilascio e al deposito dell'elenco censuario, non si applicano nelle Provincie nelle quali i registri censuari non esistono.

Art. 104.

Art. 107, legge 20 aprile 1871.

È derogato ad ogni legge contraria o diversa dalla presente.

Disposizioni diverse e transitorie

—

Articoli corrispondenti della legge 13 agosto 1922.

Art. 105.

Ferma restando la percentuale massima dell'aggio indicata al 1° comma dell'art. 3 della legge, può tuttavia essere consentito agli esattori che saranno confermati pel decennio 1923-1932 un aumento sull'aggio attuale fino al limite del 50 per cento purchè trattisi di esattorie che nell'anno 1915 ebbero un carico complessivo non superiore alle L. 500.000.

Art. 106.

Gli esattori delle imposte che per il decennio 1923-932 saranno confermati o nominati titolari della medesima esattoria riassumeranno il personale che si trovava in servizio al 30 giugno 1921 e che non sia stato licenziato per motivi ad esso imputabili, prima della scadenza del contratto in corso.

Gli esattori già titolari di altra esattoria potranno sostituire il personale preesistente con personale alle proprie dipendenze fino alla concorrenza di un terzo, non computando le frazioni.

Nella scelta della parte di personale che non sarà sostituito, l'esattore terrà conto della capacità, anzianità e carico di famiglia.

L'impiegato licenziato avrà diritto di ricorrere contro l'ingiusto licenziamento alla Commissione di cui all'art. 111.

I nuovi titolari di esattorie potranno sostituire un impiegato con l'opera propria e con quella di parenti od affini di primo grado o secolui conviventi a carico; essi potranno inoltre sostituire con personale di loro fiducia il direttore, i collettori ed il cassiere dell'esattoria.

Il personale confermato ha diritto di congiungere il servizio prestato con quello che presterà agli effetti dei termini per la disdetta e liquidazione di indennità in caso di licenziamento di cui agli articoli 2, 5 e seguenti del decreto Luogotenenziale sul contratto di impiego privato 9 febbraio 1919, n. 112.

Art. 107.

Gli obblighi degli esattori di cui all'articolo precedente non si estendono:

a) alle persone contemplate dall'ultimo comma dell'art. 14 della presente legge e a coloro che avendo prestato nell'esattoria opera saltuaria o accessoria non possono essere considerati come impiegati stabili;

b) al personale che abbia raggiunto il 65° anno di età all'inizio del nuovo appalto.

L'impiegato malgrado che abbia raggiunto il 65° anno di età all'inizio del nuovo appalto e l'impiegato che nel corso dell'appalto raggiunga il 65° anno di età, quando raggiungerà tale età, saranno mantenuti in servizio purchè entro il quinquennio raggiungano il limite minimo per il trattamento di quiescenza e a giudizio della Commissione di cui all'art. 111 dimostrino di possedere le attitudini e la capacità per prestare utile servizio.

Art. 108.

Per l'assunzione di nuovo personale, nelle esattorie di cui al 2° comma dell'art. 106, fermo sempre le disposizioni di legge per l'impiego dei mutilati di guerra, gli esattori daranno la preferenza a quelli fra gli aspiranti che alla scadenza del contratto in corso si trovano nelle condizioni volute dal precedente articolo 106 e che non furono riassunti, e ferma la esclusione del personale indicato nell'art. 107.

Art. 109.

Gli esattori delle imposte fisseranno gli stipendi e compensi del loro dipendenti, impiegati e messi, in relazione alla natura ed alla importanza delle mansioni disimpegnate ed alla media delle mercedi corrisposte per funzioni analoghe nel luogo ove sono chiamati a prestare l'opera loro.

Art. 110.

Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito un fondo di previdenza a favore degli impiegati esattoriali, esclusi quelli assunti in via saltuaria o straordinaria. Tale fondo è formato mediante il versamento di un contributo del 10 per cento degli stipendi, assegni ed indennità fisse, escluso il caroviveri, che vengono corrisposti dagli esattori agli impiegati dipendenti.

Il versamento dell'intero contributo è fatto dagli esattori, i quali hanno diritto di rivalersi di una quota parte di esso in confronto degli impiegati, mediante trattenuta sugli stipendi, indennità ed assegni. La ripartizione del contributo tra esattore e persona le sarà per sei decimi all'esattore e quattro decimi al personale.

Dalla quota del 10 per cento verrà detratto il contributo che in parti uguali, tanto da parte dell'esattore, quanto da parte degli impiegati, deve essere versato per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, a tenore del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, mediante regolamento, da approvarsi con decreto Reale, a fissare le norme per il versamento dei contributi e per il funzionamento del fondo.

Art. 111.

Le controversie fra gli esattori ed il personale dipendente saranno decise a tenore degli articoli 13 e 14 del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto d'impiego privato.

Art. 112.

Il Governo del Re, previo il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, ha facoltà di introdurre nel regolamento per la esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 10 luglio 1902, n. 296, le modificazioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

Gli articoli della presente legge saranno sostituiti agli articoli corrispondenti del testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, ed è autorizzata la pubblicazione di un nuovo testo unico correggendo la numerazione in relazione agli articoli soppressi od aggiunti.

Art. 113.

Nel commisurare la cauzione per le esattorie e per le ricevitorie che saranno assunte nel 1923, le riscossioni per le imposte

straordinarie di guerra (sovraprofitti e aumenti di patrimonio) saranno computate soltanto al venti per cento.

Il ministro delle finanze potrà consentire, su proposta dell'intendente di finanza, che la misura delle cauzioni che debbono prestare Istituti di emissione, Casse di risparmio, Monti di pietà e Banche popolari, sia ridotta fino al limite del cinquanta per cento dell'importo risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.

Art. 114.

Per il conferimento delle esattorie e delle ricevitorie provinciali per il decennio 1923-932, il Governo del Re è autorizzato a stabilire, mediante decreto Reale, i termini entro i quali debbono essere compiute le diverse operazioni, anche in deroga a quelli fissati dalla presente legge.

Visto, d'ordine Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
BERTONE.

Il numero 1440 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per gli stabilimenti carcerari, approvato con R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260;

Veduto il regolamento per i RR. Riformatori, approvato con R. decreto 14 luglio 1907, n. 606;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un diploma al merito della redenzione sociale.

Art. 2.

Tale diploma, da conferirsi per decreto del Ministero dell'interno, è di tre gradi, e potrà conferirsi, quello di terzo grado, agli Enti od alle persone che si siano particolarmente distinti nello svolgere opera per la emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni traviati, e per l'assistenza ai liberati dal carcere, quello di secondo grado, agli Enti od alle persone, che nello svolgimento dell'opera predetta si siano distinti in modo speciale, e quello di primo grado, a coloro Enti o persone, che in detta opera si siano distinti in modo eminente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TADDEI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1446 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 13*3;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite, per la durata fino al 31 dicembre 1922, Commissioni consultive alle quali il Governo può richiedere il parere per l'assetto amministrativo delle nuove Provincie del Regno.

Tali Commissioni saranno: una centrale e tre locali, e cioè una per la Venezia Giulia, una per la Venezia Tridentina, ed una per la Dalmazia.

Art. 2.

Fanno parte delle Commissioni consultive locali, i senatori e i deputati della circoscrizione ed i membri nominati dal presidente del Consiglio dei Ministri in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei senatori e dei deputati.

Questa limitazione non ha luogo per la Commissione di Zara.

La Commissione consultiva centrale è composta di 20 membri nominati dal presidente del Consiglio dei ministri ed è presieduta dal sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

Sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1234, ed il R. decreto 8 settembre 1921, n. 1319. Le Commissioni consultive regionali e quella centrale già esistenti e quelle da essa derivate, sono sciolte.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1439. Regio decreto 19 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la frazione Riccione viene distaccata dal comune di Rimini e costituita in Comune autonomo.

COMMISSIONE PER I DANNI MARITTIMI DI GUERRA

Il presidente della Commissione per i danni marittimi di guerra

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede approvato nella seduta del 26 giugno 1915;

Vista la deliberazione presa dalla Commissione per i danni marittimi nell'udienza di ieri 10 corrente;

Udito il commissario del Governo;

Dichiara chiusa l'istruttoria nel procedimento concernente il giudizio sulla legittimità della confisca di alcune merci rinvenute sui piroscafi *Ambra* e *Moravia* di nazionalità austro-ungarica;

Dà incarico alla segreteria di provvedere alle pubblicazioni prescritte.

Roma, 10 novembre 1922.

Il presidente
Biscaro.

Il segretario
Lambusier.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

AVVISO.

Si notifica, che nel giorno di sabato 9 dicembre 1922, alle ore 9 in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale via Goito n. 1 in Roma, con accesso libero al pubblico, si procederà alla 127ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia di Cuneo (2ª emissione), passate a carico dello Stato in forza del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 116 sulle 9343 attualmente vigenti.

In occasione di detta estrazione verrà pure eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni della specie sorteggiate nelle precedenti estrazioni e rimborsate nel 2° semestre 1922.

Con successivo avviso verrà pubblicata la quantità delle obbligazioni abbruciate e l'elenco di quelle da rimborsare al 1° gennaio 1923.

Roma, 16 novembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Viviani Stefano, geometra, in aspettativa per motivi di salute, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, a decorrere dal 15 aprile 1922.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

Gerundo Gaetano, geometra, con lo stipendio di L. 7200, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° settembre 1922, con l'annuo assegno di L. 3600

Rizzato Vittorio, computista, con lo stipendio di L. 3200, è collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° settembre 1922.

Ventura Michele, disegnatore, con lo stipendio di L. 3200, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute a decorrere dal 1° settembre 1922, con l'annuo assegno di L. 1066,66.

Pitzolu Sabino, computista principale, con lo stipendio di L. 6200, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° agosto 1922, con l'annuo assegno di L. 3100.

Musetti Mario, computista principale, con lo stipendio di L. 6200 è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° settembre 1922, con l'annuo assegno di L. 3100.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Primi assistenti e assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 2 ottobre 1922:

I seguenti ufficiali del R. esercito, con 12 e più anni di servizio, sono nominati assistenti del genio militare, con anzianità 1° settembre 1921, con lo stipendio annuo di L. 3000 e con l'assegno personale per ciascuno di essi indicato, dal 1° di ottobre 1922:

Volpe cav. Antonino, L. 1400.
Galli Osvaldo, L. 1000.
Di Crecchio Amedeo, L. 1000.
Arena Giuseppe, L. 400.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Maggiori generali.

Con R. decreto del 2 giugno 1922:

Trotta cav. Vincenzo, maggiore generale, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 30 aprile 1920 e dalla data stessa inscritto nei ruoli degli ufficiali della riserva.

Arma di fanteria.

Colonnelli

Con R. decreto del 20 settembre 1922:

Gargano cav. Pietro, colonnello, il R. decreto in data 26 giugno 1922 riguardante il collocamento a riposo del predetto ufficiale dall'11 aprile 1922 è rettificato nel senso che dalla data stessa è inscritto nei ruoli degli ufficiali della riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 20 settembre 1922:

Mastroeni Giuseppe, tenente colonnello, il R. decreto in data 13 giugno 1920 riguardante il collocamento a riposo del predetto ufficiale per anzianità di servizio dal 14 giugno 1920 è modificato nel senso che il provvedimento deve intendersi avvenuto per infermità provenienti da cause di servizio dalla data stessa.

MINISTRI SEGRETARI DI STATO

Con R. decreto del 31 ottobre 1922:

Sole i avv. Marcello, deputato al Parlamento, cessa dalla carica di ministro segretario di Stato per la guerra in seguito alle dimissioni dell'intero Gabinetto.

Diaz cav. Armando, duca della Vittoria, generale d'esercito, senatore del Regno, nominato ministro segretario di Stato per la guerra.

SOTTOSEGRETARI DI STATO.

Con R. decreto del 31 ottobre 1921:

Marracino avv. Alessandro, deputato al Parlamento, cessa dalla carica di sottosegretario di Stato per la guerra, in seguito alle dimissioni dell'intero Gabinetto.

Bonardi avv. Carlo, deputato al Parlamento, nominato sottosegretario di Stato per la guerra.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria.

Primi capitani.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Vitale Daniele, primo capitano, collocato a riposo dal 1° settembre 1921 per infermità non provenienti da cause di servizio ed inscritto nella riserva.

Capitani

Con R. decreto del 21 luglio 1922:

Maggio Romolo, capitano, collocato in congedo provvisorio dal 1° settembre 1920.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Gulinelli Amerigo, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 16 agosto 1922.

Bruno Luigi, capitano, in aspettativa per motivi speciali, prorogata, a sua domanda, dalla scadenza.

Merlo Alberto, capitano, in aspettativa per motivi speciali, prorogata, a sua domanda, dalla scadenza.

Con R. decreto del 29 settembre 1922:

Sensi Contugi Giuseppe, capitano, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 30 settembre 1922, ed è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 1° ottobre 1922 con decorrenza degli assegni da quest'ultima data.

Vescovi Simone, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito in aspettativa per motivi speciali dal 1° aprile 1922.

Con R. decreto del 19 ottobre 1922:

Allione Camillo, capitano, il decreto 11 giugno 1922 è rettificato nella parte che si riferisce al suindicato ufficiale nel senso che deve intendersi richiamato in servizio dal 29 marzo 1922 anzichè dal 29 febbraio 1922.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per motivi speciali dal 1° novembre 1922:

Rottino Riccardo — Dalla Costa Giuseppe.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

Mattioli Attilio, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali dal 1° novembre 1922

Tenenti.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Stagni Michele, tenente, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 16 agosto 1922

Ruberti Luigi, tenente, in aspettativa per motivi speciali, prorogata, a sua domanda, dalla scadenza.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Cossu Giuseppe, tenente, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 30 settembre 1922 ed è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 1° ottobre 1922, con decorrenza per gli assegni da quest'ultima data.

Scrosoppi Raffaello, tenente, collocato in aspettativa per motivi speciali dal 1° novembre 1922.

Arma di cavalleria.

Capitani.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

I seguenti capitani, in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati in servizio effettivo dal 16 settembre 1922 con decorrenza assegni dalla data medesima:

Converso Angelo — Pallavicino Ferdinando.

Boldoni Mario, capitano, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 settembre 1922, richiamato in servizio effettivo dal 17 stesso mese, con decorrenza assegni dal 1° ottobre successivo.

Borsarelli di Rifreddo Alfonso, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 26 giugno 1922:

Fasella Cesare, sottotenente a riposo, richiamato in servizio effettivo dal 31 ottobre 1921, con decorrenza assegni dal 1° novembre stesso anno, considerandosi per il periodo di tempo precedente in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Arma di artiglieria

(Ruolo combattente).

Capitani.

Con R. decreto del 27 novembre 1922:

Calzetta cav. Luigi, capitano in aspettativa per riduzione quadri, collocato in posizione ausiliaria a sua domanda, dal 1° dicembre 1921.

Con R. decreto del 28 settembre 1922:

Vidanti Eduardo, capitano R. corpo truppe coloniali Somalia, collocato a disposizione Ministero colonie per incarico civile in Somalia dal 25 aprile 1920.

Carloni Carlo, capitano, dispensato dal servizio permanente a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 22 aprile 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa dal 1° ottobre 1922.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Siracusa Silvio, capitano, collocato a sua domanda in aspettativa per motivi speciali.

Tenenti.

Con R. decreto del 27 luglio 1922:

Mosconi Giuseppe, tenente, in aspettativa per motivi speciali, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 10 marzo 1921 che lo dispensava, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto nei ruoli di complemento dal 16 marzo 1921.

Con R. decreto del 15 settembre 1922:

Becherini Bruno, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità 1° agosto 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa a datare dal 1° ottobre 1922.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

I seguenti tenenti sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per motivi speciali:

Cozzolino Dionisio — Omodeo Oreste.

Biestri Enrico, tenente, in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 15 ottobre 1922.

Mosconi Giuseppe, tenente in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa è prorogata dal 2 maggio 1921.

Mosconi Giuseppe, tenente in aspettativa dal 2 maggio 1920 per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 2 maggio 1922, richiamato in servizio effettivo dal 3 successivo con decorrenza assegni dal 16 stesso mese, con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 20 settembre 1922:

Donvito Alfredo, sottotenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e anzianità 27 marzo 1919, nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa dal 1° ottobre 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Perotti Giuseppe, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Tenenti.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Fascio Modesto, tenente, collocato a sua **domanda**, in aspettativa per motivi speciali.

CORPO SANITARIO MILITARE

Ufficiali medici.

Capitani.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Prosdocimo Emo, capitano medico, collocato in aspettativa per motivi speciali.

Agostino Vincenzo, capitano medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 25 agosto 1922.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Curato cav. Vittorio tenente colonnello commissario, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, dal 16 novembre 1922.

Maggiori.

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

I seguenti maggiori commissari sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, dal 16 novembre 1922:

Serpieri cav. Ernesto — Barro cav. Matteo — Defraja cav. Gavino — Candelo cav. Francesco — Bonarelli nob. dei conti patrizio Anconitano cav. Giorgio — Orioli cav. Antonio — Fiorentino cav. Carlo — Papini cav. Vincenzo — Gerardis cav. Noè — Martinotti cav. Umberto.

IMPIEGATI CIVILI.

Archivisti ed applicati delle amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Bartolini cav. Guglielmo, archivista in aspettativa per **infermità** dal 1° settembre 1921, richiamato in **servizio dal 1° ottobre 1922.**

Spagnoli Leone, archivista in aspettativa per infermità dal 1° di agosto 1921, richiamato in servizio dal 10 ottobre 1922.

Bartoli Vincenzo, archivista, in aspettativa **per infermità dal 1° di** luglio 1921, richiamato in servizio dal **1° luglio 1922.**

Freda Giuseppe, applicato, collocato in aspettativa **per infermità** provenienti da cause di servizio, dal **1° ottobre 1922 con lo** assegno annuo di L. 2000.

Primi ufficiali d'ordine ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 29 settembre 1922:

Amato Sebastiano, primo ufficiale d'ordine, in **aspettativa per** infermità, richiamato in servizio dal 1° ottobre 1922.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto dell'11 agosto 1922:

Assalini cav. Antonio, colonnello, collocato a riposo **dal 12 agosto 1921** per anzianità di servizio ed **inscritto nella riserva.**

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Colucci cav. Alfredo, tenente colonnello, collocato a **riposo dal** 20 febbraio 1922 per anzianità di servizio, ed **inscritto nella** riserva.

UFFICIALI IN CONGEDO PROVVISORIO.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Ruà cav. Carlo, colonnello, collocato a riposo dal 14 luglio 1922, per avere raggiunto i limiti di età e di servizio prescritti, ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 24 luglio 1922:

Croserio cav. Ferdinando, tenente colonnello, collocato a riposo dal 17 marzo 1922 per aver raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Ricciardi cav Michele tenente colonnello, **collocato a riposo dal** 29 settembre 1922 per aver raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 29 ottobre 1922:

De Ambrosis cav. Carlo, tenente colonnello **in aspettativa per** riduzione di quadri, trasferito in aspettativa per **motivi speciali**, dal 1° settembre 1922.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 40 dal 2 all'8 ottobre 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Ancona	Ancona	—	1	—	2
Aquila degli Ab.	Cittaducale	—	1	—	1
Bari delle Pugl.	Altamura	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	1	—	1	1
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	3	—	3
»	Salò	—	2	—	2
»	Verolanuova	—	2	—	2
Cagliari	Oristano	—	1	—	2
Catanzaro	Cotrone	1	1	4	1
Cosenza (a)	Castrovillari		1		1
Cremona (a)	Cremona	1			—
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Cuneo	—	1	—	1
»	Mondovì	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Messina	Castroreale	—	1	—	1
Palermo	Termini Imerese	—	1	—	2
Potenza	Matera	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	—	1	—	1
»	Palmi	2	—	6	—
Roma (a)	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	4	—	4	—
»	Velletri	1	—	1	—
Sassari	Nuoro	—	1	—	1
»	Ozieri	—	1	—	1
Trapani	Alcamo	—	3	—	3
	Trapani	—	1	—	1
		12	29	19	33

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio sintomatico					
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Roma (a)	Roma	2	—	2	—
		2	3	2	3
Afta epizootica					
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	1
Belluno	Feltre	1	—	1	—
Bologna	Imola	1	—	5	—
Brescia	Breno			1	
»	Brescia	3	2	3	2
»	Chiari	3		4	—
»	Salò	1	—	1	—
»	Verolanova	1	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Catanzaro	Catanzaro	3	2	5	3
Como	Lecco	1	—	1	
Cremona (a)	Cremona	1	1	1	1
Cuneo	Cuneo	1	—	3	—
Ferrara	Ferrara	1	2	1	4
Messina	Mistretta	1	—	1	1
Milano (a)	Lodi	—	1	—	1
»	Milano	—	2	—	2
Padova	Padova	2	2	2	2
Palermo	Termini Imerese	2	—	3	3
Pavia (a)	Pavia	1	—	1	—
»	Voghera	1	—	1	—
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Porto Maurizio	San Remo	—	1	—	1
Reggio Calab.	Gerace Marina	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Roma (a)	Frosinone	3	—	3	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	5	—	5	—
Rovigo	Rovigo	—	1	—	1
Sondrio	Sondrio	2	1	6	11
Udine	Pordenone	1	3	3	6
»	Udine	1	1	8	2
Venezia	Venezia	6	3	10	3
Verona (a)	Verona	1	—	2	—
Vicenza	Vicenza	2	—	2	—
		49	24	78	45
Malattie infettive dei suini					
Ancona	Ancona	—	3	—	6
Arezzo	Arezzo	4	—	12	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	2	—
»	Fermo	2	1	20	5
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	7	—
Belluno	Belluno	1	—	1	—
»	Feltre	1	—	1	—
Benevento	Benevento	1	—	3	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	1	2
Catanzaro	Catanzaro	—	1	—	1
»	Monteleone di Cal.	1	—	1	—
Como	Lecco	1	—	1	—
Cremona (a)	Casalmaggiore	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	3	—	11	—
Forlì	Cesena	2	—	11	—
»	Rimini	1	—	12	—
Lecce	Brindisi	1	—	1	—
Macerata	Macerata	—	2	—	4
Mantova	Mantova	4	1	6	3
Pesaro e Urbino	Urbino	1	—	2	—
Potenza	Matera	—	1	—	1
»	Melfi	1	—	1	—
Ravenna	Ravenna	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Malattie infettive dei suini.					
Reggio Calabr.	Gerace Marina	1	—	2	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Udine	Udine	—	3	—	4
Venezia	Venezia	1	—	2	—
		30	15	98	29
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli Abr.	Avezzano	1	—	1	—
»	Sulmona	2	—	2	—
Bari delle P.	Barletta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	1	—	1	—
Potenza	Potenza	1	—	2	—
Roma (a)	Viterbo	1	—	1	—
		8	—	9	—
Rogna.					
Aquila degli Ab.	Aquila degli Abr.	2	—	2	—
»	Avezzano	2	—	2	—
Avellino	Avellino	3	—	5	—
»	S. Angelo dei Lom.	2	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	11	—
Macerata	Camerino	3	—	6	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—
»	Spoleto	2	—	2	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Roma (a)	Roma	2	—	2	—
»	Viterbo	2	—	2	—
			—	40	—
Morva.					
Bergamo	Bergamo	2	1	3	
Rovigo (b)	Rovigo	1	—	1	—
		3	1	3	—

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	3	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Napoli (a)	Casoria	2	—	2	—
»	Castellammare di S	1	—	1	—
»	Napoli	4	—	27	1
»	Pozzuoli	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	76	—
»	Termini Imerese	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Siracusa (a)	Siracusa	2	—	13	—
		19	—	128	1

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Ab.	Aquila	14	—	28	—
»	Avezzano	12	—	47	—
»	Sulmona	15	—	33	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	2	—	5	—
Avellino	S. Angelo dei Lom.	4	1	4	4
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	2	—	2	—
Campobasso	Campobasso	2	—	7	—
»	Isernia	3	—	5	—
»	Larino	1	—	1	—
Caserta	Piedimonte d'Alife	1	—	1	—
Lecce	Taranto	—	1	—	1
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Melfi	4	—	6	—
»	Potenza	1	—	3	—
Teramo	Teramo		1	2	1
		65	3	146	8

Influenza del cavallo.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	1	2
Siracusa (a)	Siracusa	—	1	—	20
		1	1	1	22

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	1	2	3
Bari delle Pug. (b)	Bari	2	—	4	—
Bergamo	Bergamo	—	2	—	6
»	Treviglio	—	2	—	6
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Como	Como	2	—	3	—
»	Varese	1	—	1	—
Firenze	Firenze	—	2	—	4
Genova	Genova	—	1	—	1
Livorno	Livorno	—	1	—	2
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Milano (a)	Milano	—	1	—	2
Napoli (a)	Napoli	1	—	4	10
»	Pozzuoli	—	2	—	2
Palermo	Palermo	1	—	2	10
Pisa (b)	olterra	—	1	—	1
Ravenna (b)	Faenza	1	—	1	—
»	Ravenna	1	—	1	—
Siena	Siena	—	3	—	3
Verona (a)	Ve a	—	1	—	1
		11	19	19	53

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bergamo	Treviglio	6	—	22	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
		7	—	23	—

Colera dei polli

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Benevento	S. Bartolomeo in G.	1	—	1	—
Ferrara	Ferrara	1	—	2	1
Lecce	Brindisi	—	1	—	8
Pesaro e Ur o	Pesaro	1	—	3	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		3	2	6	10

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	2	4	52
Carbonchio sintomatico	4	5	5
Afta epizootica	25	73	123
Malattie infettive dei suini	23	45	127
Morva	2	4	4
Farcino criptococcico	7	19	129
Rabbia	17	30	72
Rogna	7	21	40
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	5	8	9
Vaiuolo ovino	9	68	154
Morbo coitale maligno	2	7	23
Influenza del cavallo	2	2	23
Tubercolosi bovina	—	—	—
Colera dei polli	5	5	16

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente

(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 18 al 24 settembre 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico				
Dalmazia	*Zara*	—	2	—	2
	Carbonchio sintomatico.				
Venezia Trident.	Bolzano	—	1	—	1
	Afta epizootica.				
Venezia Giulia	Gorizia	1	—	7	—
»	Monfalcone	2	—	2	—
Venezia Triden.	Cavalese	5	—	9	1
»	Primiero	1	—	1	—
»	Rovereto	1	1	1	2
		10	1	20	3
	Malattie infettive dei suini				
Venezia Giulia	Capodistria	4	2	6	3
»	Gradisca	3	—	12	—
»	Monfalcone	2	4	4	9
»	Parenzo	1	—	1	—
»	Pisino	—	2	—	3
»	Postumia	3	—	6	—
»	Volosca	—	1	—	2
Venezia Trident.	Bolzano	—	1	—	1
»	Borgo	—	1	—	2
»	Brunico	—	1	—	1
»	Cles	2	3	3	4
»	Mezolombardo	—	4	—	5
»	Trento	1	1	1	1
		16	20	33	31
	Rabbia.				
Venezia Trident.	Borgo	—	1	—	1
»	Trento (*a*)	—	1	—	1
		—	2	—	2
	Rogna.				
Venezia Giulia	Pisino	1	—	1	—
Venezia Trident.	Cavalese	1	—	1	—
		2	—	2	—
	Vaiuolo ovino.				
Venezia Trident.	Bressanone	—	1	—	1

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle stalle
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	1	2	2
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	5	11	23
Malattie infettive dei suini	13	36	64
Rabbia	2	2	2
Rogna	2	2	2
Vaiuolo ovino	1	1	1

(*a*) Malattia sospetta.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private.

Corso medio dei cambi
del giorno 14 novembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	137 71	Dinari	—
Londra	93 82	Corone jugoslave	—
Svizzera	384 18	Belgio	129 —
Spagna	328 —	Olanda	8 25
Berlino	0 304	Pesos oro	17 27
Vienna	0 035	Pesos carta	7 60
Praga	66 75	New York	21 —

Oro 405 20

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	77 44	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	86 45	—

Corso medio dei cambi
del giorno 15 novembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	145 09	Dinari	—
Londra	97 48	Corone jugoslave	—
Svizzera	401 —	Belgio	136 —
Spagna	334 —	Olanda	—
Berlino	0 315	Pesos oro	—
Vienna	0 035	Pesos carta	—
Praga	69 —	New York	21 86

Oro 421 81

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	77 44	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	85 76	—

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, modificato con la legge 25 luglio 1922, n. 1147;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 197, che sostituisce alcuni articoli del predetto regolamento generale universitario;

DECRETA:

È bandito il concorso per professore straordinario di meccanica applicata alle macchine della R. Scuola di applicazione per gli ingegneri, annessa alla R Università di Pisa.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 31 marzo 1923, e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o alla amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi deve essersi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

Potranno essere presentate raccolte di tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti si intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli uffici postali e ferroviari del Regno, risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia almeno 10 giorni prima della scadenza, e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di 10 giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande, coi titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero in piego separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni, oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte.

Roma, 28 ottobre 1922.

Il ministro
ANILE.

MINISTERO per l'industria e il commercio

Rettifica

Il bando di concorso presso la R. scuola industriale di Pisa, indetto con decreto Ministeriale 10 ottobre 1922 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 ottobre 1922, n. 247, deve essere corretto nel modo che segue:

Art. 1.

Presso la R. scuola industriale di Pisa è aperto il concorso per titoli e per esami ai posti seguenti:

1° capo officina fucinatore;
2° capo intagliatore in legno.

Il ministro.

Direttore: DARIO PRRUZZI — Tipografia delle Mantellate — [illegible] RAFFAELE, gerente.